

## ESENZIONE IMU FABBRICATI INAGIBILI

Con decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata disposta - per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali **di sgombero**, in quanto inagibili totalmente o parzialmente - **l'ESENZIONE IMU** (imposta municipale propria) dal 1° gennaio 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L'esenzione **non opera** per i fabbricati con ordinanze di inagibilità "B" o "C" per i quali non è stato ordinato lo sgombero.

L'esenzione opera solo per i fabbricati che siano oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012. In assenza di ordinanza, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre, la distruzione o inagibilità totale o parziale del fabbricato al Servizio Tributi, che nei successivi 20 giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Le dichiarazioni di inagibilità devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune.